

COMUNE DI MONTAZZOLI

Provincia di Chieti

C.A.P. 66030 – MONTAZZOLI (CH) Piazza Citta' dell'Aquila, n.1 – Tel. 0872 947126 – Fax 0872 947131 – Partita IVA e Codice fiscale: 0254260698 e-mail: comune.montazzoli@gmail.com pec: montazzoli@raccomandata.eu

Prot. n. *4480*

Addì, 03.10.2020

ORDINANZA N° 24 / 2020

OGGETTO: Viabilità temporanea – divieto di circolazione a tutti i veicoli strada comunale "Pontone" in prossimità strada Via Vicenne, per esecuzione lavori di manutenzione pozzetto fognatura da parte della S.A.S.I..

IL SINDACO

PREMESSO che dalle ore 08.00 del giorno 06 Ottobre 2020 dovranno eseguirsi lavori di manutenzione pozzetto fognatura da parte della S.A.S.I. strada comunale "Pontone" in prossimità della strada Via Vicenne; **RITENUTO** necessario l'emissione di Ordinanza per l'istituzione temporanea del divieto di circolazione veicolare nella citata strada;

CONSIDERATO che, al fine di eliminare lo stato di pericolo a persone e/o cose, si rende indispensabile la chiusura al traffico veicolare della strada comunale "Pontone" in prossimità della strada Via Vicenne interessata ai lavori sopra indicati;

VISTO gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. ed in particolare l'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali",

ORDINA

► **dalle ore 08.00 del giorno 06 OTTOBRE 2020 e fino ad ultimazione lavori, il divieto di circolazione a tutti i veicoli lungo la strada comunale "PONTONE".**

DISPONE

- il posizionamento di idonea segnaletica stradale;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montazzoli;
- la trasmissione di copia della presente alla Prefettura di Chieti e ai Carabinieri di Castiglione M.M.; La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di vigilare affinché siano rispettati i termini e i contenuti della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, C. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Abruzzo ed in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e ss. Del D.P.R. N°1199/71.

In relazione al disposto dell'art. 37, C. 3 del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, li 03.10.2020

IL SINDACO
(Geom. Felice Novello)

